

SI DICHIARA VACANTE IL COLLEGIO DI CALTANISSETTA.

PRESIDENTE. Il deputato Guerrieri ha facoltà di riferire sopra una elezione.

GUERRIERI, relatore. A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Caltanissetta.

L'elezione fu regolarissima: il commendatore Ranco ebbe un numero di voti superiore a quello che gli era necessario per essere eletto. Quest'elezione non offrirebbe nessuna eccezione, se non fosse questa: che il commendatore Luigi Ranco fu eletto al collegio di Francavilla il 31 dicembre 1865, e la elezione di cui si tratta ebbe luogo il 21 gennaio 1866. Questi due collegi vennero convocati con decreti diversi, per cui la maggioranza dell'ufficio, ritenendo che l'antecedente elezione del collegio di Francavilla pregiudichi quella di Caltanissetta, che nominò chi era già eletto deputato, vi propone, per mio mezzo, l'annullamento di quest'ultima elezione.

CORDOVA. Essendo stato della minoranza dell'ufficio, io sorgo, o signori, per confutare le conclusioni prese dall'ufficio stesso; però dichiarerò alla Camera, che io parlo nel solo interesse della nostra giurisprudenza elettorale per una ragione semplicissima, ed è che ei pare che poco importi all'onorevole Ranco di optare per il collegio di Francavilla, o per quello di Caltanissetta; egli già siede nella Camera, nè credo che aspiri a preferire un collegio piuttosto che un altro. Di più, o signori, se si potesse credere che l'invalidità di una elezione offenda il decoro di un collegio, questo decoro sarebbe stato posto in salvo dalle conclusioni dell'ufficio; perchè, come l'onorevole relatore ricorderà benissimo, si ritenne non già che fosse invalida assolutamente l'elezione di Caltanissetta, ma lo fosse soltanto condizionalmente. Si diceva così: in Caltanissetta si poteva benissimo eleggere l'onorevole Ranco, perchè la sua elezione di Francavilla non era stata ancora convalidata, e perchè poteva riuscire nulla; ma la validità dell'elezione posteriore deve sempre intendersi subordinata alla validità dell'elezione anteriore, nè si ammette nel caso in cui la validità dell'elezione anteriore è riconosciuta. L'approvazione della Camera si retrotrae sino al giorno in cui il deputato fu eletto, ed in conseguenza da quel giorno non è più eleggibile in un altro collegio; di modo che la validità di questa elezione fatta 20 giorni dopo quella di Francavilla (non allora convalidata in questa Camera) nel collegio di Caltanissetta, sarebbe subordinata alla conferma dell'elezione precedente di Francavilla. Ora io ricorderò, o signori, che in quest'Assemblea sono stato partigiano sempre della rigorosa legittimità dei giudizi che si devono portare dalla Camera sulle elezioni.

Egli è vero che è stata lamentata sempre in certo

modo l'influenza che hanno le convenienze ed i riguardi politici nelle decisioni delle Assemblee politiche, ed è perciò che un illustre giureconsulto e uomo di Stato come il cancelliere d'Inghilterra, consigliava di non guardare mai alla giurisprudenza delle Assemblee politiche, ma a quella delle giudiziarie solamente, perchè la giurisprudenza delle Assemblee politiche è sempre influenzata o da passioni o da ragioni di convenienza anche buone, anche ottime.

Ma se questo è un vizio delle Assemblee, non è una ragione di persistere in esso, anzi è una ragione per liberarsi da esso. A me sembra che un'Assemblea sia tanto più lodevole negli atti che esercita di sua giurisdizione in materia elettorale, quanto più è imparziale ed osservatrice della legge, e che tanto migliori siano i suoi giudizi, quanto la giurisprudenza che essa mantiene è più pura e più scevra da ogni riguardo.

E questo è anche un principio eminentemente democratico, perchè in esso vi è un gran rispetto alla sovranità dei collegi elettorali; se questo principio non fosse seguito, a questa sovranità dei collegi elettorali piglierebbero il posto le oligarchie parlamentari che si rinnovano da se stesse secondo il capriccio della maggioranza, allorquando allontanano gli uomini che ad essa non piacciono, e accolgano nel loro seno quelli solo che loro piacciono.

Egli è unicamente nell'interesse di questo principio dell'allontanamento di ogni arbitrio e del rigore dei nostri giudizi che io combatto le conclusioni dell'ufficio, e prego gli onorevoli giureconsulti della Camera a prestare qualche attenzione alla presente questione in questo semplice interesse, a nulla importando nel resto il giudizio che sarà pronunciato per gli effetti che può avere nella specie attualmente in esame.

A me pare che la teoria adottata dall'ufficio miri a stabilire una specie di gerarchia, una specie di distinzione, che non trovo nella legge, tra elezione ed elezione.

Secondo questa giurisprudenza vi sarebbero delle elezioni assolute, e vi sarebbero delle elezioni condizionali, delle elezioni la cui validità dipenderebbe dalla validità di altre elezioni.

Ora io non trovo altro, o signori, nella legge elettorale se non che i principii seguenti, vale a dire, che la dichiarazione che fa la Camera sulla validità di una elezione si deve riferire agli elementi di fatto dell'epoca in cui un cittadino fu eletto. Così abbiamo veduto che è giurisprudenza costante della nostra Camera e di tutti i Parlamenti di guardare all'eleggibilità all'epoca dell'elezione, non all'epoca del giudizio che cade su di essa. Così se taluno non aveva compiuto l'età, oppure rivestiva un impiego per cui non era eleggibile all'epoca in cui fu convocato il collegio elettorale, è stato giudicato ineleggibile anche se dopo aveva rinunciato all'impiego, od aveva compiuto l'età prima della validazione dell'elezione.